

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 22 aprile 2016

D.g.r. 18 aprile 2016 - n. X/5065
Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) - Indirizzi per l'applicazione del d.m. n. 272 del 13 novembre 2014 «Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera V-Bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e, in particolare, il Capo I «Disposizioni comuni» ed il Capo II «Disposizioni per le attività elencate nell'allegato 1» inerente la disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C136 del 6 maggio 2014, recante «Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale», ed, in particolare, la Parte Seconda «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 «Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)»;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13 novembre 2014, e successive modificazioni, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la circolare del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di prof. 22295/GAB del 27 ottobre 2014 recante «Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte da decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.» ed, in particolare, il paragrafo 5. «Presentazione della relazione di riferimento»;
- la circolare del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di prof. 12422/GAB del 17 giugno 2015 recante «Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46» ed, in particolare, il paragrafo 12. «Ulteriori indirizzi sulla presentazione della relazione di Riferimento»;
- la circolare regionale 4 agosto 2014 - n. 6 «Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) recata dal titolo III-BIS alla parte seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46»;
- la deliberazione regionale n. 2645 del 14 novembre 2014 recante «Disposizioni relative al rilascio, ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 3 del d.lgs. 46/2014, della prima autorizzazione integrata ambientale alle installazioni esistenti «non già soggette ad AIA»;

Richiamata la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, come successivamente integrata e modificata, concernente il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112;

Dato atto che:

- le Province lombarde, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, della l.r. 24/2006, come modificato dall'art. 9 della l.r. 5 agosto 2014, n. 24, a partire dal 1 gennaio 2008 sono l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter, della l.r. 24/2006 e dell'art. 17, comma 1, della l.r. 26/2003;
- Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter, della l.r. 24/2006, come modificato dall'art. 9, comma 2, lett. b), della l.r. 5 agosto 2014, n. 24, ha provveduto, in qualità di Autorità Competente, al rilascio delle Autorizzazioni Inte-

grate Ambientali (A.I.A.) alle installazioni esistenti qualificate come «non già soggette ad AIA», ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i-quinquies) del d.lgs. 152/06, entro il termine del 7 luglio 2015 previsto dall'art. 29, comma 2 del d.lgs. 46/2014;

- la competenza di Regione Lombardia, per gli impianti espressamente indicati all'art. 17, comma 1, lett. c quarter) della l.r. 26/2003 ed all'art. 8, comma 2 ter della l.r. 24/2006, si è esaurita con il rilascio della prima A.I.A.;
- ARPA Lombardia, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della l.r. 24/2006, esercita le funzioni di controllo sugli impianti industriali;
- le Autorità Competenti ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/06 si avvalgono di ARPA per l'accertamento del rispetto delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. 24/2006, stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Atteso che allo scopo di fornire il necessario supporto alle Province medesime nell'ambito dei compiti in materia e di garantire il massimo grado di omogeneità possibile nell'attuazione sul territorio regionale della normativa di cui trattasi è operativo un Tavolo di Coordinamento AIA con rappresentanti delle Direzioni Generali interessate (Agricoltura - Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile), di tutte le Province lombarde, della Città Metropolitana di Milano, di Confindustria Lombardia, di Assolombarda, di Confagricoltura, di Coldiretti, di Confederazione Italiana Agricoltori, di Arpa Lombardia e di ANCI;

Considerato che:

- la Direttiva 2010/75/UE prevede, all'articolo 22, che quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, il gestore elabori e trasmetta all'autorità competente una relazione di riferimento nei termini di cui all'articolo 22 medesimo;
- l'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede che:
- se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, la domanda di A.I.A. debba contenere una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione;
- l'autorità competente esamini la relazione di cui sopra disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini di una sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti;
- l'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede, che, quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, il gestore elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;
- l'articolo 3, comma 2, del d.m. n. 272 del 13 novembre 2014 stabilisce che nel caso di attività elencate nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, di competenza regionale, il gestore esegua la procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto ministeriale, senza individuare specifiche tempistiche per la presentazione all'autorità competente degli esiti di tale procedura, né per la presentazione della relazione di riferimento qualora necessaria in esito alla predetta procedura di verifica;

Fatto salvo quanto disposto al Titolo V «Bonifica dei siti contaminati» della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che, a seguito della pubblicazione del d.m. 272/2014, nell'ambito del suddetto Tavolo di Coordinamento AIA è emersa la necessità di definire indirizzi regionali per una uniforme applicazione delle disposizioni normative nazionali

soprarichiamate inerenti gli obblighi connessi alla Relazione di Riferimento;

Ravvisata, nell'ambito del summenzionato tavolo, l'opportunità in particolare di:

- definire le tempistiche per la presentazione, da parte dei Gestori delle installazioni AIA di competenza regionale, della procedura di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.m. 272/2014, e della Relazione di Riferimento (ove dovuta);
- demandare ad ARPA Lombardia, nell'ambito dell'attività di controllo ordinario svolta presso le Aziende soggette ad A.I.A., la valutazione della procedura di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento di cui all'articolo 3, comma 2, del d.m. 272/2014;
- attivare un Gruppo di Lavoro con rappresentanti della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, della Città Metropolitana di Milano, della Provincia di Bergamo, di Arpa Lombardia, di Assolombarda e di Confindustria Lombardia per la valutazione ed il perfezionamento del documento elaborato da ARPA sulle modalità di predisposizione della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (ex art. 3, comma 2 del d.m. 272/2014) ai fini della successiva condivisione al tavolo medesimo;

Preso atto dei documenti predisposti e condivisi nell'ambito dei suddetti Gruppo di Lavoro e Tavolo di Coordinamento AIA concernenti:

- Indicazioni per la presentazione degli esiti della procedura di verifica di cui all'articolo 3, comma 2, del d.m. 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Indicazioni per la predisposizione della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (ex art. 3, comma 2, del d.m. 272/2014).

Valutato condivisibile il contenuto dei documenti di cui sopra;

Ritenuto opportuno riservarsi la possibilità di aggiornare le indicazioni riportate nei sopraindicati documenti in relazione all'emanazione di nuove disposizioni normative comunitarie e/o nazionali, ovvero qualora se ne riscontrasse l'esigenza e/o l'opportunità in esito alle verifiche svolte da ARPA sulle procedure di verifica di cui all'articolo 3, comma 2, del d.m. 272/2014 elaborate dai Gestori delle installazioni AIA;

Considerata la necessità di approvare tali documenti al fine di assicurare la massima omogeneità applicativa possibile sul territorio regionale della normativa in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali con particolare riferimento agli obblighi connessi alla Relazione di Riferimento, nonché fornire ai Gestori delle installazioni AIA lombarde indicazioni operative volte a supportare la predisposizione della procedura di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (ex art. 3, comma 2 del d.m. 272/2014);

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, relativi a:

- Allegato 1- Indicazioni per la presentazione degli esiti della procedura di verifica di cui all'articolo 3, comma 2, del d.m. 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Allegato 2 - Indicazioni per la predisposizione della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (ex art. 3, comma 2, del d.m. 272/2014);

2. di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale «Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile» le modifiche degli allegati alla presente deliberazione che si rendessero necessarie per effetto di eventuali sopravvenienze normative ovvero qualora le risultanze tecniche delle verifiche svolte da ARPA ne determinassero l'esigenza;

3. di disporre che il presente atto venga trasmesso a tutte le Province e pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL DM 272/2014 E DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (OVE DOVUTA) DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA V-BIS), DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152.

Premessa

Il 12 aprile 2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativo alle emissioni industriali - con il quale sono state apportate numerose e sostanziali modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare per quanto concerne il Titolo III-Bis, della Parte II (L'Autorizzazione integrata ambientale).

Tra queste, si richiama l'introduzione dell'obbligo, previsto all'art. 29-ter (comma 1, lett. m) di presentare, nell'ambito dell'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), per le attività che comportano "l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione".

Con il D.M. n. 272 del 13 novembre 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2015) "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152", il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha stabilito le modalità con le quali assolvere all'obbligo di predisposizione della relazione di riferimento, ivi incluse le scadenze per l'attuazione delle disposizioni ivi previste, relativamente alle installazioni di competenza Statale.

Successivamente, lo stesso MATTM, anche a seguito del confronto con le Regioni nell'ambito dei lavori del Tavolo di coordinamento nazionale per l'uniforme applicazione della disciplina in materia di A.I.A., ha emanato due circolari di chiarimento (n. 22295 del 27.10.2014 e n. 12422 del 17.06.2015) finalizzate, tra l'altro, a fornire indicazioni applicative in merito all'attuazione del D.M. 272/2014; più nello specifico dalla lettura congiunta delle stesse, si rileva che:

- la validazione della relazione di riferimento non costituisce parte integrante dell'A.I.A., né costituisce un elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell'A.I.A., poiché questa può essere effettuata dall'autorità competente (A.C.), con tempi indipendenti da quelli necessari alla definizione delle condizioni di esercizio degli impianti;
- resta ferma la competenza di ogni singola autorità competente di organizzare le tempistiche di presentazione della documentazione ex art. 3, comma 2, del D.M. 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta) secondo le proprie specifiche esigenze e carichi di lavoro;
- al fine di definire le predette tempistiche, possono essere considerati i tempi tecnici necessari individuati nel citato decreto ministeriale;
- sono esclusi dagli adempimenti previsti dal DM 272/2014 le attività di gestione rifiuti, nonché le attività zootecniche relativamente alla presenza, rispettivamente, di "rifiuti in ingresso" ed "effluenti", a condizione che non vi siano ulteriori "sostanze pericolose pertinenti" gestite nel sito.

Sulla base di quanto sopra riportato e ricordato che sul territorio regionale:

- sono presenti circa 1800 installazioni soggette ad A.I.A. e che i carichi di lavoro sono rilevanti per tutte le autorità competenti coinvolte, nonché per ARPA Lombardia, sia relativamente alle attività di controllo che di supporto all'attività istruttoria,
- sono in corso procedimenti di rilascio, riesame e modifica sostanziale delle AIA in capo a diverse autorità competenti (Province/ Città Metropolitana e Regione),

si ritiene utile, sia al fine di garantire una uniforme applicazione sul territorio della normativa in materia di A.I.A., sia al fine di consentire un'adeguata organizzazione e programmazione dei lavori, fornire le seguenti ulteriori indicazioni in merito a:

- I. modalità di trasmissione e validazione degli esiti della procedura di verifica di cui all'art. 3, comma 2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta),
- II. tempistiche di presentazione degli esiti della verifica ex art. 3, comma 2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta),
- III. applicazione degli obblighi connessi alla Relazione di Riferimento.

I. Modalità di trasmissione e validazione della verifica ex art. 3, c. 2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta)

La **procedura di verifica di cui all'art. 3, comma 2, del DM 272/2014** è finalizzata alla verifica, da parte del Gestore, della sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della relazione di riferimento; tale verifica dovrà essere effettuata secondo la procedura di cui all'Allegato 1 dello stesso decreto, nonché secondo le ulteriori indicazioni operative riportate nell'allegato 2 alla presente delibera, e trasmessa, secondo le tempistiche riportate di seguito, all'autorità competente e al Dipartimento competente di ARPA Lombardia.

ARPA, nell'ambito dell'attività di controllo ordinario svolta presso le Aziende, valuterà la corretta applicazione della procedura attraverso la corrispondenza delle informazioni/presupposti riportati nella verifica con quanto effettivamente messo in atto dal Gestore, dandone comunicazione all'Autorità Competente; sulla base delle osservazioni riportate nella relazione finale di visita ispettiva ordinaria di ARPA, l'AC potrà richiedere al Gestore la presentazione di una verifica di sussistenza opportunamente integrata e/o modificata oppure della Relazione di Riferimento, qualora se ne riscontrasse la necessità. Per esigenze di programmazione (programma ispezioni ambientali ordinarie ex art. 29—decies, comma 11-bis, del D.Lgs. 152/06, D.G.R. 18.02.2015, n. 3151) e di organizzazione delle attività ispettive in loco di ARPA, nonché per garantire equità ed omogeneità nell'effettuazione dei medesimi controlli presso le installazioni AIA, l'attività di valutazione della verifica di sussistenza verrà svolta a partire da gennaio 2017 in occasione della prima visita ispettiva ordinaria utile.

La **Relazione di Riferimento**, laddove dovuta in esito alla procedura di verifica di cui all'art. 3 comma 2 del DM 272/14, è predisposta dal Gestore secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del medesimo DM e trasmessa all'Autorità Competente e, per conoscenza, al Dipartimento territorialmente competente di ARPA Lombardia. L'Autorità Competente provvederà alla validazione della stessa Relazione.

Considerato che la validazione non costituisce parte integrante dell'AIA, né costituisce un elemento necessario alla chiusura dei procedimenti in corso, l'attività di validazione e gli esiti della stessa (conclusione positiva della valutazione, richiesta di ulteriori integrazioni, disposizione di ulteriori e specifici approfondimenti) potranno, da parte dell'Autorità Competente:

- a. essere integrati nel provvedimento di AIA in fase di rilascio o aggiornamento, oppure
- b. essere comunicati separatamente, con specifica nota, al Gestore dell'Azienda.

II. tempistiche di presentazione della verifica ex art. 3, c.2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta)

Considerato che le scadenze individuate all'art. 4 del DM 272/2014, come ribadito dalla circolare MATTM n. 12422 del 17/06/2015, non si applicano automaticamente alle AIA regionali, di seguito si definiscono le tempistiche per la presentazione della verifica e della eventuale Relazione di Riferimento, ove dovuta, secondo gli indirizzi comunque definiti dalla stessa Circolare, in funzione delle situazioni amministrative e del carico di lavoro riscontrati presso le Autorità Competenti in Regione Lombardia.

In ogni caso si ricorda che:

laddove la richiesta di presentazione della verifica e/o della relazione di riferimento sia riportata nelle prescrizioni previste in AIA già rilasciate, detta documentazione deve essere trasmessa secondo la tempistica fissata nelle autorizzazioni medesima, salvo eventuali proroghe da richiedere all'Autorità Competente e fermo restando quanto specificato al successivo paragrafo "applicazione degli obblighi connessi alla Relazione di Riferimento";

le attività di validazione della relazione di riferimento possono essere svolte parallelamente all'attività istruttoria finalizzata al rilascio o all'aggiornamento dell'autorizzazione; pertanto la richiesta di tali relazioni o eventuali lacune all'interno della stesse, potranno prevedere una richiesta di approfondimento o integrazioni, ma non potranno giustificare una sospensione dell'attività istruttoria;

qualora risultassero casistiche non contemplate nelle situazioni di seguito esaminate, le Autorità Competenti provvederanno a richiedere direttamente ai Gestori la presentazione della documentazione di cui al DM 272/2014 prevedendo i tempi tecnici individuati nello stesso DM (3 e 12 mesi dalla richiesta, rispettivamente, per la verifica cui all'art. 3 comma 2, e per l'eventuale Relazione di Riferimento);

Le casistiche individuate in funzione della situazione amministrativa sono le seguenti:

- A) procedimenti di rilascio, modifica o aggiornamento avviati e conclusi dopo il 7 gennaio 2013**, ossia i procedimenti avviati successivamente all'entrata in vigore della direttiva 2010/75/UE (IED) e che pertanto devono prevedere il rilascio di autorizzazioni allineate ai contenuti della stessa Direttiva; rientrano in questa casistica le attività "esistenti non già soggette ad AIA" le cui autorizzazioni sono state rilasciate da Regione Lombardia;
- B) procedimenti di rilascio, riesame (o rinnovo), modifica sostanziale o aggiornamento in corso**, ossia procedimenti avviati sia precedentemente sia successivamente all'entrata in vigore della Direttiva IED, che non sono ancora conclusi al momento dell'emanazione della presente circolare;
- C) nuove installazioni o modifiche sostanziali**, ossia attività che, o perché di nuova realizzazione (non ancora messe in esercizio) o perché oggetto di modifica con incremento della capacità produttiva oltre le soglie di cui all'allegato VIII, entrano per la prima volta nell'ambito di applicazione della Direttiva IED, nonché attività già autorizzate AIA ed oggetto di modifica sostanziale;
- D) procedimenti di rilascio, modifica, rinnovo o aggiornamento conclusi prima dell'entrata in vigore della direttiva 2010/75/UE**, ossia procedimenti chiusi con rilascio dell'AIA precedentemente all'entrata in vigore della direttiva IED (7 gennaio 2013) e che non hanno avviato nessun procedimento di riesame/rinnovo o modifica sostanziale successivamente a tale data;

A) Procedimenti di rilascio, modifica o aggiornamento avviati e conclusi dopo il 7 gennaio 2013

La **procedura di verifica** della sussistenza dell'obbligo di presentare la Relazione di Riferimento è trasmessa nei tempi previsti esplicitamente nell'autorizzazione, o comunque **entro 3 mesi** dall'emanazione della presente circolare.

L'eventuale Relazione di Riferimento è trasmessa nei tempi previsti esplicitamente nell'autorizzazione, o comunque

entro 9 mesi dalla trasmissione della verifica preliminare dalla quale emerga la necessità di presentare la relazione di riferimento, oppure

entro il termine di **9 mesi**, dalla comunicazione del diverso e motivato avviso dell'autorità competente in esito all'esame della verifica preliminare effettuato nell'ambito dell'attività di controllo di ARPA, ove la verifica presentata dal Gestore concludesse con la NON necessità di presentare la relazione di riferimento.

B) Procedimenti di rilascio, riesame (o riesame con valenza di rinnovo), modifica sostanziale o aggiornamento in corso

La **procedura di verifica** della sussistenza dell'obbligo di presentare la Relazione di Riferimento è trasmessa:

prima della chiusura del procedimento, per iniziativa volontaria del Gestore,

oppure

entro il termine di 3 mesi, stabilito dall'Autorità Competente con il rilascio o l'aggiornamento dell'atto, ove i tempi di conclusione del procedimento non consentano la redazione della verifica.

L'eventuale Relazione di Riferimento è trasmessa

entro 9 mesi dalla trasmissione della verifica preliminare dalla quale emerga la necessità di presentare la relazione di riferimento;

entro il termine di **9 mesi**, dalla comunicazione del diverso e motivato avviso dell'autorità competente in esito all'esame della verifica preliminare effettuato nell'ambito dell'attività di controllo di ARPA, ove la verifica presentata dal Gestore concludesse con la NON necessità di presentare la relazione di riferimento.

C) Nuove installazioni e modifiche sostanziali

La **procedura di verifica**, qualora questa concludesse con la NON necessità di presentare la relazione di riferimento, è trasmessa **contestualmente alla domanda** di primo rilascio di AIA o di modifica sostanziale.

La **relazione di riferimento**, ove la verifica preliminare indichi l'obbligo di presentarla, è trasmessa:

contestualmente alla domanda di primo rilascio/modifica sostanziale di AIA e, in ogni caso, prima della messa in esercizio dell'installazione, oppure

entro il termine di **9 mesi**, dalla comunicazione del diverso e motivato avviso dell'autorità competente in esito all'esame della verifica preliminare effettuato nell'ambito dell'attività di controllo di ARPA, ove la verifica presentata dal Gestore concludesse con la NON necessità di presentare la relazione di riferimento.

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 22 aprile 2016

D) PROCEDIMENTI di rilascio, modifica o aggiornamento conclusi prima dell'entrata in vigore della Direttiva IED 2010/75/UE

Per le installazioni AIA esistenti per le quali non ci sono procedimenti in corso o non siano stati rilasciati provvedimenti già adeguati alla Direttiva 2010/75/IED, la **presentazione della procedura di verifica** deve avvenire **contestualmente alla presentazione dell'istanza del primo riesame o modifica sostanziale**.

L'eventuale **Relazione di Riferimento** è trasmessa

entro 9 mesi dalla trasmissione della verifica preliminare dalla quale emerga l'obbligo di presentare la relazione di riferimento;

entro il termine di 9 mesi dalla comunicazione del diverso e motivato avviso dell'autorità competente in esito all'esame della verifica preliminare effettuato nell'ambito dell'attività di controllo di ARPA, ove la verifica presentata dal Gestore concludesse con la NON necessità di presentare la relazione di riferimento.

In ogni caso, l'autorità competente può, nell'ambito delle generali previsioni temporali indicate, chiedere la presentazione della verifica preliminare e della relazione di riferimento (ove dovuta) secondo scansioni temporali organizzate sulla base del carico di lavoro prevedibile, tenuto conto delle caratteristiche delle installazioni.

III. applicazione degli obblighi connessi alla Relazione di Riferimento

Sulla scorta di quanto riportato al punto 12 della Circolare del MATTM n. 12422 del 17.06.2015 in merito alle attività di gestione rifiuti ed agli allevamenti zootecnici, si conferma che gli obblighi connessi alla relazione di riferimento (ed alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del DM 272/2014) vanno riferiti esclusivamente alle "sostanze pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito (ad esempio per la presenza di serbatoi di oli lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari al processo o di stoccaggi di materiale che ha cessato di essere rifiuto) e non alla presenza dei rifiuti o alla gestione delle deiezioni.

Resta inteso che, ove la relazione di riferimento sia dovuta, resta l'opportunità di considerare la presenza dei rifiuti nella definizione dei "centri di pericolo" di cui al punto 10, dell'allegato 2, del DM 272/2014, e la facoltà del gestore di integrare la caratterizzazione anche considerando la possibile contaminazione che può essere determinata dalla presenza dei rifiuti.

Nei casi in cui la verifica e la relazione in argomento siano state prescritte nelle A.I.A. rilasciate ad attività rientranti nelle casistiche sopra citate (attività di cui al punto 5.x o 6.6 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), il Gestore, nei tempi previsti dalla prescrizione A.I.A., dovrà presentare la documentazione richiesta o motivare l'esclusione dagli obblighi connessi alla relazione di riferimento.

— • —

INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA VERIFICA DI SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (EX ART. 3, COMMA 2, DEL DM 272/2014).**PREMESSA**

Il 7 gennaio 2013 è entrata in vigore la Direttiva europea relativa alle emissioni industriali (Dir. 2010/75/UE – Industrial Emissions Directive); la stessa è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 46/2014 che ha integrato e modificato il D. Lgs. 152/06.

In data 6 maggio 2014 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (2014/C 136/01) la comunicazione recante le "Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali"; dette linee guida sono state recepite in Italia con il DM n. 272 del 13.11.2014, il cui allegato 1 riporta la "procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento".

Fatto salvo quanto riportato nell'allegato 1 al DM 272/2014, con il presente documento si intendono fornire ai Gestori delle installazioni lombarde elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/06 ulteriori indicazioni operative per la predisposizione della procedura di verifica cui all'articolo 3, comma 2 del DM medesimo; dette indicazioni operative potranno essere oggetto di revisione a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni normative comunitarie e/o nazionali, ovvero qualora se ne riscontrasse l'esigenza e/o l'opportunità in esito alle verifiche svolte da ARPA su tale documentazione.

Si rammenta che come riportato nell'allegato 1 alla presente delibera, nell'ambito dell'attività di controllo ordinario svolta presso le Aziende, ARPA valuterà la corretta applicazione della procedura attraverso la corrispondenza delle informazioni/presupposti riportate nella verifica con quanto effettivamente messo in atto dal Gestore, dandone comunicazione all'Autorità Competente; sulla base delle osservazioni riportate nella relazione finale di visita ispettiva ordinaria di ARPA, l'AC potrà richiedere al Gestore la presentazione di una verifica di sussistenza opportunamente integrata e/o modificata oppure della Relazione di Riferimento, qualora se ne riscontrasse la necessità. Per esigenze di programmazione (programma ispezioni ambientali ordinarie ex art. 29—decies, comma 11-bis del d.lgs. 152/06, DGR 18.02.2015, n. 3151) e di organizzazione delle attività ispettive in loco di ARPA, nonché per garantire equità ed omogeneità nell'effettuazione dei medesimi controlli presso le installazioni AIA, l'attività di valutazione della verifica di sussistenza in argomento verrà svolta a partire da gennaio 2017 in occasione della prima visita ispettiva ordinaria utile.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Si richiamano di seguito i riferimenti normativi ad oggi disponibili per la corretta predisposizione della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento:

- Direttiva Europea 2010/75/UE del 24 novembre 2010 "Industrial Emissions Directive" (detta in seguito IED) – art. 3, paragrafo 19, e art. 22, paragrafi 1 e 2;
- Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 Relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548 e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE 1907/2006 (CLP);
- Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
- Linee guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento (GUUE del 06.05.2014, C136/01)
- D.Lgs. 152/06 (detto in seguito TUA – testo unico ambientale) – artt. 5, 29-ter, 29-sexies;
- DM n. 272 del 13 novembre 2014;
- Circolare MATTM n. 22295/GAB del 27/10/2014 – punto 5 (detta in seguito 1° circolare);
- Circolare MATTM n. 12422/GAB del 17/06/2015 – punto 12 (detta in seguito 2° circolare).

DEFINIZIONI

SOSTANZE PERICOLOSE: come definite all' articolo 1, lett. v-octies del d.lgs. 152/06

SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI: come definite al paragrafo 4.2 delle linee guida CE (GUCE del 06.05.2014 – atto n.136/3) ovvero si intendono le sostanze o miscele definite all'art. 3 del Regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP) che, in virtù della propria pericolosità, mobilità, persistenza e biodegradabilità (nonché di altre caratteristiche) potrebbero contaminare il suolo e le acque sotterranee e che vengono usate, prodotte e/o rilasciate dall'installazione.

QUANTITÀ MASSIMA USATA O PRODOTTA: in generale si intende la quantità di sostanze pericolose riferite alla capacità produttiva massima dell'installazione (capacità di progetto di cui al Quadro B dell'AIA); laddove il quantitativo di sostanze pericolose calcolato con riferimento alla capacità produttiva massima dell'installazione non sia rappresentativo ovvero non sia tecnicamente raggiungibile (ad esempio nel caso di processi produttivi multi-purpose o batch), il gestore potrà, dandone adeguata motivazione, determinare i quantitativi in argomento facendo riferimento all'effettivo utilizzo di materie prime e produzione di semilavorati/intermedi/prodotti autorizzati, a partire dal 2008, nell'anno di massima produzione. In caso di materie prime e semilavorati/intermedi/prodotti autorizzati ma non prodotti dal 2008 in poi si dovrà fare riferimento alla capacità di progetto oppure a dati precedenti opportunamente documentati.

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 22 aprile 2016

FAC SIMILE DI VERIFICA DI SUSSISTENZA

Come esplicitato nell'allegato 1 alla presente delibera, il Gestore è tenuto ad inviare la procedura, ex art. 3, comma 2, del DM 272/2014, di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento all'Autorità Competente e ad ARPA.

Di seguito si forniscono ulteriori indicazioni sulle modalità di redazione della suddetta procedura di verifica.

Si fa presente, altresì, che sui siti web di Regione Lombardia (<http://www.reti.regione.lombardia.it> (sezione AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale) e di ARPA Lombardia (ita.arpalombardia.it alla Sezione Imprese) viene resa disponibile la modulistica in formato Excel per la redazione delle tabelle 1, 2 e 3 di seguito previste nonché le istruzioni per la relativa compilazione.

I. INTRODUZIONE

Il Gestore descrive brevemente il ciclo produttivo in relazione alle attività soggette ad AIA (indicare anche il codice IPPC) e alle attività tecnicamente connesse.

II. FASE 1: identificazione delle sostanze pericolose

Il Gestore è tenuto ad identificare ed elencare tutte le sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate (intese come materie prime, prodotti, semilavorati, sottoprodotti, compresi intermedi di reazione, emissioni o rifiuti) dall'installazione; le sostanze pericolose da prendere in considerazione sono quelle relative alle attività elencate nell'allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 ed alle attività tecnicamente connesse.

Al riguardo si forniscono le seguenti indicazioni:

- sostanze pericolose usate - si intendono le sostanze utilizzate nel ciclo produttivo quali ad esempio materie prime in forma di sostanze e/o miscele;
- sostanze pericolose prodotte - si intendono tutte le sostanze e/o miscele derivanti dal ciclo produttivo intese come prodotti, semilavorati, sottoprodotti e intermedi.
- sostanze pericolose rilasciate - considerato che:
 - al momento, né la normativa di riferimento europea né quella nazionale riportano una definizione di "sostanze pericolose rilasciate",
 - la definizione di "sostanza pericolosa" ai fini degli obblighi sulla relazione di riferimento rimanda all'art. 2, punti 7 e 8, del Regolamento Europeo n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. e non è pertanto applicabile ai rifiuti,

in attesa di indirizzi a livello comunitario e/o nazionale per la corretta individuazione e quantificazione delle sostanze rilasciate, intese anche come emissioni e rifiuti, si ritiene che non debba essere effettuata da parte del Gestore alcuna verifica qualitativa e quantitativa in tal senso.

Per le sostanze identificate con nomi commerciali dovranno essere indicati i componenti chimici e le indicazioni di pericolo (H) riportati nella scheda di sicurezza (SDS) al punto 2, mentre per le miscele si dovrà indicare il contenuto percentuale dei componenti chimici principali ed utilizzare l'indicazione di pericolo (H) indicata nella relativa scheda di sicurezza al punto 2; non dovranno essere effettuate valutazioni in merito ai singoli componenti costituenti la miscela.

Per quanto sopra premesso, il Gestore dovrà predisporre una tabella riportante TUTTE le sostanze pericolose usate o prodotte nell'installazione indicando per le stesse tutte le indicazioni di pericolo.

A tal fine, si fornisce la Tabella 1 da utilizzare con le seguenti precisazioni:

- *N. progressivo* - identificare ogni sostanza con un numero progressivo che accompagnerà tale sostanza per tutto il documento di verifica;
- *Tipologia* - la categoria merceologica, macro categoria o il nome commerciale della materia prima/intermedio/prodotto ecc.;
- *Denominazione* - il nome della materia prima/intermedio/prodotto ecc. o i costituenti della miscela;
- *CAS* - il numero CAS è il Chemical Abstract Service Registry number che identifica la sostanza univocamente (riportato al punto 1 della SDS);
- *Numero INDEX (per le sostanze)* - harmonised classification and labelling index number (annex VI - reg. CLP) (riportato al punto 1 della SDS);
- *EC number* - European community number (riportato al punto 1 della SDS);
- *Stato fisico* - gassoso, liquido, solido;
- *Indicazioni di pericolo* - le indicazioni H riportate al punto 2 della scheda di sicurezza della materia prima/intermedio/prodotto ecc. comprese le miscele.

N. Progressivo	Tipologia	Denominazione	CAS	INDEX	EC	Stato fisico	Indicazioni di pericolo
1							
...							

Tabella 1 - elenco delle sostanze e miscele pericolose usate o prodotte nell'installazione

A titolo di esempio si riporta la tabella compilata:

N. Progressivo	tipologia	Denominazione	CAS	INDEX	EC	Stato fisico	Indicazioni di pericolo
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			Liquido	H351, H332, H312, H302, H319, H335, H315, H317
2	Combustibile di riserva	Olio combustibile	68476-33-5			Liquido	H332, H350, H361d, H373, H410
3	Parafu 11	Etilen glicole 47-53% Sodio benzoato 1-3% Tetraborato di sodio pentaidrato 0.5-1.5% Sodio nitrito max 0.2%	Non applicabile (NA)	NA	NA	Liquido	H272, H301, H302, H373, H319, H400

III. FASE 2: quantitativi

Il DM 272/2014 prevede che, nell'elenco delle sostanze pericolose indicate alla fase 1 nella Tabella 1, vengano identificate le sostanze pericolose con le indicazioni di pericolo di cui alla successiva tabella A.

CLASSE	INDICAZIONE DI PERICOLO	SOGLIA Kg/anno o dm ³ /anno
1	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥ 10
2	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360 (f), H361(de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57	≥ 100
3	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥ 1.000
4	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥ 10.000

Tabella A – soglie relative alle varie classi come indicato in Allegato 1 del DM 272/2014

Il Gestore deve pertanto rielaborare l'elenco di cui alla Tabella 1, eliminando le sostanze classificate pericolose con indicazioni di pericolo diverse da quella di cui alla Tabella A, e predisporre la Tabella 2, di seguito riportata, nella quale devono essere riportate, per ciascuna classe e per ciascuna indicazione di pericolo, la quantità massima usata o prodotta.

A tal fine si precisa che:

- per più sostanze pericolose appartenenti alla stessa classe si effettua la somma delle quantità;
- qualora una sostanza/miscela presenti più indicazioni di pericolo riportate in classi differenti, il relativo quantitativo dovrà essere riportato in ciascuna di esse; in questo senso una sostanza/miscela potrà trovarsi contemporaneamente in più classi di pericolosità;
- qualora una sostanza/miscela presenti più indicazioni di pericolo riportate nella stessa classe di pericolo, il relativo quantitativo dovrà essere riportato in detta classe solo una volta.

I valori così ottenuti devono essere confrontati con le soglie di cui alla tabella A.

Si fornisce di seguito il modello della Tabella 2 intendendo per:

- classe - la classe come riportata nella tabella A di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014;
- tipologia/denominazione - tipologia per le miscele (in pratica il nome commerciale) e la denominazione per le sostanze (nome chimico e non commerciale);
- quantitativo in kg/anno o dm³/anno riferito alla massima capacità produttiva;
- totale quantitativi - somma delle quantità per singola classe da confrontare con la soglia;

Classe	Indicazione di pericolo	n. progressivo	Tipologia / denominazione	Quantitativo	Totale dei quantitativi	Soglia di cui al DM 272/2014
1	H350, H350(i), H351, H340, H341					≥ 10 kg/anno o dm ³ /anno
2	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360 (f), H361(de)*, H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57					≥ 100 kg/anno o dm ³ /anno
3	H301, H311, H331, H370, H371, H372					≥ 1.000 kg/anno o dm ³ /anno
4	H302, H312, H332, H412, H413, R58					≥ 10.000 kg/anno o dm ³ /anno

NOTA*: H361(de) nel regolamento CLP non è presente. Si presume che tale dicitura sia un mero errore materiale. Pertanto si consiglia ai Gestori di intenderlo come H361(d) - Sospettato di nuocere al feto.

Tabella 2 – elenco delle sostanze pericolose usate o prodotte nell'installazione con indicazioni di pericolo indicate nell'Allegato 1 al DM 272/2014

IV. FASE 3 – valutazione della reale possibilità di contaminazione delle sostanze di cui alla Tabella 2

Obiettivo di questa fase è la valutazione, per ogni sostanza che ha determinato o concorso al superamento delle soglie di cui al punto precedente, della reale possibilità di contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee. Tale valutazione deve essere effettuata tenendo conto di:

- proprietà chimico-fisiche (persistenza, solubilità, degradabilità, pressione di vapore) delle sostanze pericolose;
- caratteristiche geo-idrogeologiche del sito dell'installazione (granulometria dello stato insaturo, presenza di strati impermeabili, soggiacenza della falda);
- particolari misure di gestione delle sostanze pericolose (misure di contenimento, prevenzione degli incidenti, modalità di movimentazione e stoccaggio, pipelines).

Pertanto il Gestore dovrà affrontare ogni singolo punto (lettere a, b, c) per ogni sostanza pericolosa indicata in tabella 2 che ha determinato o concorso al superamento delle soglie di cui al punto precedente.

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 22 aprile 2016

A riguardo si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Proprietà chimico-fisiche (persistenza, solubilità, degradabilità, pressione di vapore)

La persistenza in terreno e ambiente acquatico, la degradabilità, la solubilità e la volatilità sono valutate sulla base dei dati disponibili nelle schede di sicurezza (SDS) fornite dai fornitori o sul sito web dell'ECHA; come fonti di riferimento alternative, in caso di indisponibilità dei dati nelle SDS e nel sito ECHA, si potrà far riferimento, per esempio, ai risultati dell'analisi del rischio chimico o a dati di letteratura. Le fonti di riferimento utilizzate, diverse dalle schede di sicurezza e dal sito web dell'ECHA, dovranno essere dichiarate e riconosciute a livello nazionale e/o internazionale.

Per ogni sostanza/miscela pericolosa che comporta o contribuisce al superamento delle soglie di cui sopra, devono quindi essere indicate le proprietà chimico-fisiche con la compilazione della seguente tabella:

SOSTANZE / MISCELE PERICOLOSE								
Sostanza / Miscela			Persistenza (si/no)	Biodegradabilità (si/no)	Solubilità		Volatilità	
n. progressivo	Tipologia/denominazione	Stato fisico			Valore (mg/l)	si/no	Valore (kPa o mmHg)	si/no

Note alla tabella:


- 1) Persistenza: secondo i criteri di definizione all'allegato 13 del regolamento 1907/2006 e smi (REACH)
- 2) Biodegradabilità: secondo i criteri di definizione dell'annex I.4.1.2.9.3. del regolamento 1272/2008 e smi (CLP)
- 3) Sostanza solubile/insolubile: riportare il valore di solubilità in acqua in mg/l e alla temperatura in °C in cui è stato misurato (di norma 20-25 °C e pressione atmosferica)
- 4) Sostanza volatile/non volatile: esprimere il valore di tensione di vapore in kPa o mmHg alla temperatura in °C in cui è stato misurato (di norma 20-25 °C e pressione atmosferica)

Le sostanze pericolose con stato fisico "gassoso", che a temperatura ambiente non formano prodotti di degradazione solidi o liquidi a seguito del loro rilascio nell'ambiente, vengono di norma escluse in quanto volatili (verificare pertanto la volatilità delle stesse a temperatura ambiente) ovvero per le stesse si può sostenere che non vi è la reale possibilità di contaminazione di suolo e acque sotterranee.

b) Caratteristiche idrogeologiche del sito a scala locale (granulometria dello stato insaturo, presenza di strati impermeabili, soggiacenza della falda)

Il Gestore deve fornire un quadro sintetico delle caratteristiche del suolo/sottosuolo all'interno del perimetro dell'installazione. Tali informazioni devono essere corredate da una cartografia della vulnerabilità e delle caratteristiche del suolo/sottosuolo anche attraverso sezioni idrogeologiche. Tale cartografia può essere omessa se già inviata ad ARPA o alla Autorità Competente per altri adempimenti (autorizzazione pozzi, predisposizione di nuovi piezometri, attività di cui al titolo V parte IV del D.Lgs. 152/06 ecc.); in tal caso si deve specificare la data di invio e se disponibile un protocollo aziendale oppure copia della PEC inviata.

A riguardo si riporta di seguito un esempio della rappresentatività minima richiesta:



Qualora non sia disponibile la cartografia della vulnerabilità e delle caratteristiche del suolo/sottosuolo di cui sopra, il Gestore potrà fare riferimento allo studio geologico allegato al PGT vigente del Comune/Comuni su cui è ubicata l'installazione AIA.

Il Gestore infine dovrà riportare le conclusioni della valutazione in base ai dati sopra indicati.

c) Particolari misure di gestione delle sostanze pericolose (misure di contenimento, prevenzione degli incidenti, modalità di movimentazione e stoccaggio, pipelines)

Il Gestore deve fornire una valutazione delle misure di gestione messe in atto per ridurre/eliminare il rischio di contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate o prodotte. In particolare, per le varie sostanze pericolose dovrà essere valutato/a:

- il posizionamento;
- la metodologia di contenimento applicata (bacino di contenimento, serbatoio a doppia parete, ...);

- la tipologia di pavimentazione su cui vengono posizionate e movimentate;
- la/e procedura/e messe in atto per il monitoraggio dei contenitori, dei sistemi di contenimento e delle pavimentazioni;
- la/e procedura/e di intervento in caso di sversamento;
- la tipologia di movimentazione (pipelines, condotte fisse o mobili, aeree, ...);
- la manutenzione effettuata sulle strutture di contenimento, sui contenitori / serbatoi, sulle condotte, ecc..

Di seguito si riporta la tabella illustrativa, esemplificativa e non esaustiva, degli ambiti di valutazione minimi che devono essere presentati; il Gestore, a riguardo, può implementare la tabella con le specifiche della propria realtà.

Si precisa che potranno essere scelte più opzioni nello stesso ambito di valutazione.

Ambito valutazione	di	Realtà aziendale	note
posizionamento		<input type="checkbox"/> Assenza di stoccaggio	Ad esempio per alcuni intermedi prodotti ma utilizzati direttamente nel ciclo produttivo. Indicarne la motivazione
		<input type="checkbox"/> in luogo chiuso	Ad es. capannone
		<input type="checkbox"/> in luogo aperto	Ad es. piazzola
		<input type="checkbox"/> in luogo coperto	Ad es. sotto tettoia
		<input type="checkbox"/> In luogo scoperto	Ad es. senza tettoia e soggette alle intemperie

Ambito di valutazione	Realtà aziendale	Verifica di integrità /efficienza al momento della verifica di sussistenza	Procedura, istruzione operativa, linea guida ecc. di gestione (scritta, approvata e diffusa all'interno dell'installazione)	Manutenzione codificata secondo una scadenza predefinita dalla procedura	note
Contenimento	<input type="checkbox"/> Contenitore a singola parete	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Indicarne la tipologia: se cisternetta, serbatoio interrato o fuori terra, parte di impianto ecc..
	<input type="checkbox"/> Contenitore a doppia parete	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Indicarne la tipologia: se cisternetta, serbatoio interrato o fuori terra ecc...e la tipologia di monitoraggio viene effettuato all'intercapedine
	<input type="checkbox"/> Presenza di bacino di contenimento al coperto	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Indicarne la % di contenimento rispetto al contenitore. Se contiene materiali corrosivi indicare se presente/assente la resinatura anti corrosiva
	<input type="checkbox"/> Presenza di bacino di contenimento senza copertura	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Indicarne la % di contenimento rispetto al contenitore e la metodologia di asportazione delle acque meteoriche (rimandando anche ad una procedura). Se contiene materiali corrosivi indicare se presente/assente la resinatura anti corrosiva
	<input type="checkbox"/> Presenza di cordolo	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Ad es. utilizzo dei dorsi di mulo per confinare un'area
	<input type="checkbox"/> Pozzetti a tenuta stagna per la raccolta degli sversamenti	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Indicare le modalità di svuotamento
	<input type="checkbox"/> Presenza di indicatore di livello	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> Presenza di allarme di livello	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> Presenza di indicatore di livello allarmato con segnale inviato in sala controllo	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
<input type="checkbox"/> altro	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no		

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 22 aprile 2016

Ambito di valutazione	Realtà aziendale	Verifica di integrità /efficienza al momento della verifica di sussistenza	Procedura, istruzione operativa, linea guida ecc. di gestione (scritta, approvata e diffusa all'interno dell'installazione)	Manutenzione codificata secondo una scadenza predefinita dalla procedura	note
Pavimentazione	<input type="checkbox"/> Terreno battuto		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> Pavimentazione in cls	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> Pavimentazione in asfalto	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> Pavimentazione in ghiaia		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> autobloccanti	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> Sistema di raccolta di eventuali sversamenti sulla pavimentazione	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	Indicare se presente un impianto di depurazione, una valvola per intercettare gli sversamenti ecc..
	<input type="checkbox"/> altro	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	
Manipolazione e movimentazione	<input type="checkbox"/> Dosaggio manuale	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	Esplicitare la pavimentazione
	<input type="checkbox"/> Dosaggio automatico	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> Travaso manuale	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	Esplicitare la pavimentazione
	<input type="checkbox"/> Travaso automatico	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> Condotte interrata	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	Esplicitare la stratigrafia o fare riferimento al paragrafo 3b
	<input type="checkbox"/> Condotte fuori terra	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	Esplicitare la pavimentazione
	<input type="checkbox"/> altro	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	

Tabella 3 - misure di protezione

Sulla base di quanto sopra riportato, si dovranno descrivere le circostanze in cui potrebbero verificarsi immissioni nel suolo e/o nelle acque sotterranee e si dovrà valutare l'effettiva possibilità che tali immissioni abbiano luogo, con l'identificazione delle sostanze che verrebbero immesse nell'ambiente.

A titolo indicativo e non esaustivo, le circostanze in cui potrebbero verificarsi tali situazioni sono:

- incidenti/inconvenienti, ad esempio il ribaltamento di un'autocisterna nella viabilità interna del sito, rottura di recipienti, perdite da serbatoi sotterranei, rottura di una guarnizione, scarico accidentale, perdite da rotture dei condotti di scarico, incendio, ecc.;
- operazioni di routine, ad esempio sgocciolamenti durante la consegna o dai raccordi delle tubature, piccole fuoriuscite durante la decantazione o il trasferimento di prodotti, perdite da condotti di scarico rotti o bloccati, crepe nei terreni pavimentati, ecc.;

V. FASE 4: conclusioni

Al termine delle valutazioni di cui alla fase 3 il Gestore deve trarre le conclusioni tenendo conto che:

- ∅ per le sostanze pericolose con stato fisico "solido" si può concludere che non esiste la possibilità di contaminazione di suolo e/o acque sotterranee se le stesse vengono contenute mediante adeguati sistemi di contenimento per il loro recupero in caso di perdita accidentale (fase 3-c, in particolare pavimentazione, strutture per il loro contenimento, procedure in atto per il loro contenimento o raccolta in caso di sversamento ecc.);
- ∅ se la valutazione complessiva delle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze pericolose usate e/o prodotte in quantità superiori alle soglie di cui sopra, delle caratteristiche del suolo e/o delle acque sotterranee del sito e delle misure di gestione adottate porta ad escludere la reale possibilità di contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee, la relazione di riferimento non è richiesta.

Sulla base delle predette conclusioni, il Gestore avrà quindi due possibilità:

- ∅ dichiarare di non dover presentare la relazione di riferimento in quanto non sussiste una reale possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose indagate;

Ø dichiarare di dover presentare la relazione di riferimento in quanto alcune delle sostanze pericolose indagate nella verifica di sussistenza sono risultate essere "pertinenti". A tal fine il Gestore dovrà elaborare una tabella riportante solamente le sostanze pericolose pertinenti, come di seguito indicato:

n. progressivo	tipologia	denominazione	CAS	Stato fisico	Indicazioni di pericolo	Quantitativi	Classe DM 272/14
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0	Liquido	H351, H332, H312, H302, H319, H335, H315, H317		1

Tabella 4 - elenco delle sostanze pericolose pertinenti